

Il modello nazionale del Piano Educativo Individualizzato

Angelo Luppi

Entra in vigore nelle normative nazionali dedicate agli alunni con disabilità un nuovo documento, registrato come *Decreto interministeriale n. 182 del 23 dicembre 2020* e concernente l'*Adozione del modello nazionale di piano educativo individualizzato e delle correlate linee guida*, realizzato dal Ministero in collaborazione con il mondo della scuola e con le associazioni che di essa si occupano¹.

Una attenta lettura dell'articolato che inizia e motiva il decreto vero e proprio mostra, peraltro, che il grado di ascolto dei contributi provenienti dagli stakeholder interessati a queste problematiche non sempre è riuscito coinvolgere a fondo tutti dal momento che assai numerosi sono i riferimenti di ricusazione di pareri emersi nell'ambito del raccordo istituzionale con il CSPI (Consiglio Superiore Pubblica Istruzione). Possiamo tuttavia sinteticamente analizzarlo sotto tre dimensioni significative, che, in quanto normativamente decretate, esprimono dovere di applicazione a prescindere dai ministri in carica.

A) *Le premesse politico-gestionali del documento*. Il materiale disponibile sul sito ministeriale, abbondante ed articolato, a cui fare riferimento, riguarda il testo del Decreto vero e proprio ed alcuni documenti di accompagnamento, comprese le Linee guida e Modelli di PEI

¹ Il documento, registrato agli atti come *Decreto interministeriale n. 182 del 23 dicembre 2020*, ha questa denominazione: *Adozione del modello nazionale di piano educativo individualizzato e delle correlate linee guida, nonché modalità di assegnazione delle misure di sostegno agli alunni con disabilità, ai sensi dell'articolo 7, comma 2-ter del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66*, in <https://www.istruzione.it/inclusione-e-nuovo-pei>, ultima consultazione in data 27 gennaio 2021.

distinti per livello di segmento scolastico (Infanzia, Primaria, Secondaria di Primo Grado e Secondaria di Secondo Grado); di sicuro interesse la Scheda per l'Individuazione del Debito di funzionamento e la Tabella per l'individuazione dei fabbisogni. Completano il materiale disponibile una sezione riguardante la previsione delle attività di formazione ed una sezione di Faq.

Questo documento, pur avendo natura di prescrizione amministrativa ed essendo, quindi, legato ad un dovere professionale della docenza, si presenta incardinato su motivazioni educative intese a giustificare la miglior conoscenza possibile dell'alunno con disabilità (certificata ai sensi dell'art. 3 della legge 104 del 1992), con l'idea di programmare e documentare per lui ogni possibile proattiva o migliorativa azione formativa e didattica. L'esigenza di lasciare traccia di ogni possibile azione a favore di questi ragazzi tramite ridondanti schede PEI di ben 12-14 pagine per ognuno di loro prefigura tuttavia un lavoro intricato ed ingente, forse eccessivo. Il fatto che i PEI vadano compilati on-line su apposita sezione ministeriale non elimina questa situazione.

Questo provvedimento assai articolato non è soltanto un atto regolatorio sul piano educativo ed amministrativo ma esprime una sua particolare inclinazione politico-formativa. Tutto ciò si nota nella dissertazione che in premessa nel decreto dichiara di “non accogliere la proposta di modifica relativa alla sostituzione nei testi ... dell'espressione ‘personalizzare’ con ‘individualizzare’”. Le situazioni personali oggetto di questa normativa sarebbero infatti meglio definite dal termine che si ispira al personalizzare, che troverebbe “una più compiuta collocazione scientifica nella letteratura pedagogica nazionale e internazionale”; in ciò si richiamano altre precedenti normative, quali la legge 53 del 2003 ed il decreto ministeriale 5669 del luglio 2011.

Non si tratta di una scelta educativa avente carattere di neutralità in quanto in ambedue i casi si tratta di provvedimenti emessi da governi di centro-destra. L'uso di questi diversi termini insiste su una visione sostanzialmente politica della scuola in quanto la scelta terminologica fra individualizzazione e personalizzazione implica l'idea di modificare la specificità della scuola, in quanto istituzione pubblica rivolta a tutti con l'ausilio di adeguate e specifiche professionalità, orientandola invece verso situazioni in cui alla famiglia ed ai servizi del territorio vengono date maggiori possibilità di intervenire a fondo nella gestione dei percorsi educativi realizzati nel sistema scolastico nazionale.

Va tuttavia rilevato che, espresse queste motivazioni, lo strumento PEI (Piano educativo individualizzato) di fatto non cambia la sua denominazione in PEP (Piano educativo personalizzato) come sembrerebbe ovvio che accadesse.

B) *Le articolazioni funzionali dei documenti amministrativi-educativi.* In coerenza a quanto sopra indicato, le modalità di gestione degli alunni disabili vengono ad essere attribuite ad una moltitudine di soggetti, aventi diritto di intervenire in merito. Nel decreto si determina esattamente la composizione del GLO (Gruppo di lavoro operativo per l'inclusione), a cui partecipano, oltre ai docenti di classe e di sostegno incardinati nella classe stessa, anche i “genitori dell'alunno con disabilità o chi ne esercita la responsabilità genitoriale, le figure professionali specifiche, interne ed esterne all'istituzione scolastica, che interagiscono con la classe e con l'alunno con disabilità nonché, ai fini del necessario supporto, l'unità di valutazione multidisciplinare” dell'ASL di riferimento con un suo delegato. Con valore consultivo può essere autorizzato a partecipare anche un esperto indicato dalla famiglia.

Nel compiere queste operazioni, all'alto numero di componenti già indicati possono aggiungersi, chiamati a partecipare alle riunioni del GLO, “anche altri specialisti che operano in modo continuativo nella scuola con compiti medico, psico-pedagogici e di orientamento, oltre che i collaboratori scolastici che coadiuvano nell'assistenza”.

Tutto ciò dovrebbe avvenire per ogni singolo alunno ed essere ovviamente verbalizzato nei PEI a futura memoria. Queste prolisse procedure concorrono di fatto a virare verso una fastidiosa burocratizzazione quel desiderio d'interagire con i propri alunni che rende indispensabili i docenti stessi. Forse con l'intento di alleviare il peso organizzativo di queste procedure, si prevede infine che le “riunioni del GLO possono svolgersi anche a distanza, in modalità telematica sincrona”.

Il GLO ha il compito di approvare il PEI, che si articola in varie tempistiche cicliche rivolte alla sua stesura iniziale (entro i primi mesi di scuola) ad una sua revisione nel corso dell'anno ed alla definizione degli esiti finali, che a loro volta concorrono alla stesura del PEI *provvisorio* (fine anno scolastico con riferimento all'anno successivo).

Una decisione, in questa complessa situazione, ci sembra comunque interessante e positiva; si tratta della possibilità di una “partecipazione attiva degli studenti e delle studentesse con accertata condizione

di disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica nel rispetto del principio di autodeterminazione”; sentire infatti direttamente anche il parere dei ragazzi e delle ragazze disabili, nell'ambito della scuola superiore, può essere assai utile e comunque giustificato.

C) *La socializzazione gestionale delle procedure.* L'articolazione delle procedure connesse alla gestione delle situazioni di disabilità non risulta terminata con la gestione degli incontri e dei documenti prima indicati; ulteriormente complessa appare la loro gestione che ad un certo punto fa riferimento anche alla struttura della scuola come ambiente facilitante, ove inserire gli “interventi di corresponsabilità educativa intrapresi dall'intera comunità scolastica”, con particolare cura “rivolta allo sviluppo di -processi decisionali supportati- ai sensi della Convenzione ONU (CRDP)” ed alle “classificazioni ICF dell'OMS”.

L'importanza di questo passaggio normativo è rimarcato nelle Linee Guida ove, oltre a meglio specificare questi riferimenti internazionali, si richiama anche l'obiettivo 4 dell'Agenda 2030 ONU (Sviluppo sostenibile) inteso a garantire una “*istruzione di qualità inclusiva ed equa*” ed a “*promuovere opportunità di apprendimento per tutti*”.

Nelle norme indicate sono poi previsti anche un Progetto individuale per raccordare in progettazione inclusiva le “azioni esterne al contesto scolastico, coordinate dall'Ente Locale” ed un Quadro informativo, redatto “a cura dei genitori” o da “altri componenti” del GLO, purché esterni all'istituzione scolastica, relativo alla “situazione familiare e alla descrizione dell'alunno con disabilità”.

Nel decreto esaminato, nelle Linee Guida allegate ad esso e nei campi da compilare nei vari modelli di PEI si ritrovano infine le situazioni educative e didattiche da valutare nell'ambito della scolarizzazione inclusiva degli alunni interessati. In questi modelli appaiono i profili dettagliati da considerare nel percorso scolastico degli alunni, in una panoramica positivamente ampia, che ovviamente non può essere riportata in questa breve nota; in quest'ambito minuto si concretizzano i temi dell'incontro umano e professionale dei ragazzi e dei loro docenti.

Nelle procedure esaminate si individua anche un documento, connesso al PEI ed al Profilo di funzionamento, sostanzialmente una scheda di valutazione personale allargata, denominato “Debito di funzionamento”. In questa scheda vengono classificate (assente, lieve,

media, elevata, molto elevata) le situazioni e, nel quadro del sostegno educativo e didattico, il “debito” riscontrato nei ragazzi per quanto riguarda il funzionamento delle capacità di relazione, comunicazione e linguaggio, autonomia ed orientamento, dimensione cognitiva e d’apprendimento.

Francamente “debito” ci appare come denominazione inadatta alla situazione. Essa sembra rimarcare in sostanza lo scostamento da una implicita concezione di “normalità” che questi ragazzi, in quanto disabili certificati, avrebbero difficoltà a raggiungere. Tempo addietro ci eravamo abituati a considerare questi alunni, con terminologia forse un poco edulcorata ma più generosa, come diversamente abili; passare ora a questa perentoria definizione di carenza debitoria ci sembra decisamente inopportuno. Meglio sarebbe stato definire questa scheda più empaticamente (una dimensione intrinseca dell’essere insegnanti) semplicemente come Scheda di Percorso e Successo Formativo.

Da questo punto di vista più adeguato appare il contributo presente nelle Linee Guida (sezione 6) in cui si propone una interessante serie di riflessioni, ambientali ed educative, che derivano da un documento Unesco, connesse a ventidue domande di osservazione e valutazione del comportamento docente e discente, utili a verificare e migliorare professionalmente l’andamento dei percorsi formativi.

Può essere utile, per approfondire queste problematiche la visione delle slide di presentazione dei nuovi modello PEI e delle modalità di assegnazione delle misure di sostegno. ulteriormente diffuse in altra e successiva comunicazione².

² Cfr. Newsletter n- 11, del 1° febbraio 2021, in <https://www.miur.gov.it/web/guest/-/newsletter-n-11>, ultima consultazione in data 01 febbraio 2021.

